



[Via Maggiordomo – 88046 Lamezia Terme – Tel. 0968 – 448167](http://ViaMaggiordomo-88046LameziaTerme-Tel.0968-448167)
www.icdonmilanilamezia.edu.it - [e-mail: czic862009@istruzione.it](mailto:czic862009@istruzione.it)

[C.M. CZIC862009 - C.F. 82006630790](http://C.M.CZIC862009-C.F.82006630790)

Prot. 3052/A 15

Lamezia Terme 6 settembre 2021

Al Personale

Agli atti
All'albo
Al sito web

OGGETTO: INFORMATIVA AL PERSONALE SU PRESCRIZIONI DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 – DISPOSIZIONI DI SERVIZIO.

La presente informativa contiene le misure precauzionali che seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria e che declinano le prescrizioni del PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.

Ciascun lavoratore, quindi, è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, per non violare la normativa vigente e impedire la diffusione del contagio in conformità al citato Protocollo.

In particolare si informa che il personale scolastico deve:

- rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico curante o il 112 o il 118 o il numero verde regionale 800 90 96 99;
- non proseguire le attività e dichiarare tempestivamente laddove, anche durante le attività lavorative, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc), per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- rispettare tutte le disposizioni dell'Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole dell'igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene; qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e di due metri dagli alunni è comunque necessario l'uso di mascherine e guanti;

- effettuare, a fine giornata, la sanificazione degli ambienti di lavoro con detergenti a base di cloro, alcol o perossido di idrogeno, in particolare di maniglie, tastiere, mouse, e di ogni altra attrezzatura manuale;

SE IL DIRIGENTE SCOLASTICO O IL DSGA LO DISPORRANNO A SEGUITO DI ULTERIORI DISPOSIZIONI PRECAUZIONALI STABILITE DAL MEDICO COMPETENTE E /O DALL'RSPP LA SANIFICAZIONE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA ANCHE PIU' VOLTE DURANTE L'ORARIO DELLE LEZIONI.

- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro;
- curare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro, alcol o perossido di idrogeno.

Si informa, altresì, che:

- Il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, l'obbligo della "certificazione verde COVID-19" (cd. Green pass) per tutto il personale scolastico. La norma contempla oltre all'obbligo del possesso anche il dovere di "esibizione" della certificazione verde; pertanto, a decorrere dal 1 settembre 2021 ad ogni ingresso giornaliero nell'Istituto, tutti i docenti e il personale ATA dovranno esibire al personale addetto la prevista certificazione. Si rammenta che la certificazione viene rilasciata dopo: a) aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; b) aver completato il ciclo vaccinale; c) essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; d) essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. ad ogni lavoratore, prima dell'accesso ai locali scolastici e comunque all'esterno, verrà chiesto – attraverso la sottoscrizione di specifica autocertificazione – se, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; a tali persone sarà vietato l'accesso ai locali stessi;
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, ogni lavoratore deve indossare la mascherina e, in assenza di soluzioni igienizzanti specifiche, i guanti monouso forniti dal Dirigente scolastico;
- l'ingresso nei locali scolastici, da parte di persone già risultate positive all'infezione da COVID-19, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di

prevenzione territoriale di competenza;

- qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il Dirigente scolastico fornirà la massima collaborazione.

Si raccomanda ai lavoratori affetti da patologie croniche o con multi-morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e cinquanta, e di informare, mantenendo valida la privacy, il Dirigente scolastico di una particolare condizione di salute che possa essere maggiormente suscettibile all'infezione da COVID-19.

Il mancato rispetto delle indicazioni prescritte sarà sanzionato secondo la normativa vigente.

Si rammenta che:

- la Costituzione, all'art. 32, impegna la Repubblica a tutelare la salute come fondamentale diritto del singolo ed interesse per l'intera comunità;
- i Codici penale e civile fissano come obbligo per ogni datore di lavoro la tutela della persona fisica e della personalità morale dei propri lavoratori;
- che il Datore di lavoro nelle Istituzioni scolastiche è individuato dalla normativa nella persona del Dirigente scolastico;
- che l'art. 2 del d.lgs n.81/2008, *Testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro*, definisce come lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, [...] ed ha equiparato al lavoratore anche l'allievo degli istituti di istruzione;
- che la normativa di riferimento, considerando il lavoratore un soggetto attivo, gli chiede non solo di rispettare le norme e di utilizzare correttamente gli strumenti necessari al lavoro scolastico, ma anche di segnalare le anomalie e di collaborare all'attuazione delle misure preventive e protettive;
- che la prevenzione e la protezione sui luoghi di lavoro esigono l'attenzione costante di ciascun operatore, indipendentemente dallo specifico ruolo ricoperto: la collaborazione tra lavoratori è lo strumento più efficace per creare e mantenere la sensazione di serenità necessaria per svolgere bene i compiti a ciascuno assegnati.

Si rammenta, altresì, che assolti, da parte del Datore di lavoro, gli obblighi previsti dalla normativa in materia di Sicurezza, **le responsabilità derivanti dal mancato rispetto delle norme stabilite ricade sul soggetto trasgressore.**

Le presenti disposizioni costituiscono un non rinunciabile obbligo di servizio il cui mancato adempimento rileva ai fini disciplinari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. GENESIO MODESTI

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993